

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione della Legge di stabilità 2016, cambiano alcune disposizioni circa **l'utilizzo di denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore**, previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Di seguito si riportano le principali novità, nonché un richiamo alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore che non hanno subito modifiche.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dal servizio di **rimessa di denaro** (art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Per quest'ultimo servizio, la soglia è di **1.000 euro**.

Al riguardo, la Banca di Credito Cooperativo di Conversano si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi al costo pubblicizzato nel foglio informativo relativo ai "servizi di rilascio copie documentazione, dichiarazioni, certificazioni", rilasciando idonea documentazione.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Resta fermo che tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

LIBRETTI AL PORTATORE.

Resta fermo, altresì, che il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 1.000 euro.**

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

IL NOSTRO PERSONALE È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO A RIGUARDO.